

## Svolgimento del processo

FAMA S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale con la quale le era stato chiesto il pagamento di somme a titolo di quote consortili dovute per gli anni dal 1997 al 2001 eccependo: la carenza di motivazione dell'atto impositivo, la mancanza di predisposizione di un piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile nonché la mancata individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili di sua proprietà.

La Commissione Tributaria accoglieva il ricorso.

Proposto appello dal Consorzio di Bonifica Integrale Sarno la Commissione Tributaria della Regione Campania con sentenza n. 10/2/07, depositata il 18.2.2007, riformava la sentenza di primo grado rilevando che: le memorie illustrative depositate dal Consorzio erano tempestive;

ai fini della legittimità dell'imposizione, non era necessario che la cartella fosse preceduta da avviso di accertamento;

l'inclusione di un immobile nell'area consortile determinava una presunzione, vincibile da prova contraria a carico del consorzio, circa il vantaggio conseguito dall'immobile;

nella specie, trattandosi di bonifica integrale di una intera area molto estesa, era consequenziale che tutti i terreni e gli immobili situati in detta area ricevessero un beneficio dall'opera pubblica.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la Società.

Il Consorzio non si è costituito.

## Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso FAMA s.r.l. deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 860 e 2697 c.c., nonché del R.D. 13 dicembre 1933, n. 215, art. 10.

Secondo la prospettazione difensiva la C.T.R. sarebbe incorsa nella violazione delle norme indicate in epigrafe ritenendo che il Consorzio non dovesse fornire la prova che ogni singolo bene, incluso nel perimetro consortile, ricevesse vantaggio concreto dalla sua attività.

1.1. Il motivo è infondato. L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica - ovvero l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo - postula, ai sensi dell'art. 860 c.c. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, che si sia titolari di un diritto di proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile che tragga vantaggio da quelle opere.

Detto vantaggio deve essere diretto e specifico, nel senso di conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale da tradursi in qualità del fondo.

Il fondamento della disciplina del sistema consortile è, infatti, ancor oggi rintracciabile nell'art. 860 c.c., secondo cui "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica" o dalle opere cui attende il consorzio.

Rimane, pertanto, confermato che il beneficio fondiario ex art. 23 Cost. - è l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva, oltre che criterio per una corretta ripartizione dell'onere.

In altri termini, l'acquisto della qualità di consorzio e, conseguentemente, della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile segue, pertanto, all'inclusione del singolo proprietario "entro il perimetro del comprensorio" (art. 860 c.c.) mentre l'entità del contributo imposto al singolo proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 11, comma 1) dal fondo stesso.

Quanto al regime probatorio si è, peraltro, puntualizzato che la ricomprensione degli immobili "nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica" comporta l'onere del contribuente che voglia disconoscere il debito di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando in tal caso sul Consorzio in difetto di specifica contestazione; mentre, in assenza di "perimetro di contribuenza" e di mancata valutazione nell'ambito del "piano di classifica" grava sul consorzio, in base agli ordinati criteri dell'onere della prova ex art. 2967 c.c., l'onere di provare la qualità del contribuente di proprietario dell'immobile di sua proprietà e, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (Cass. S.U. n. 26009/08; Cass. Sez. 5<sup>a</sup> n. 654/2012; id. n. 9009/2012; id. n. 4671/2012).

Nella specie, l'esistenza di un regolare piano di classifica munito dei prescritti coefficienti contributivi è incontrovertibile, siccome acclarata dalla sentenza impugnata e non contestata dalla ricorrente società neppure sotto il profilo della sua legittimità (nell'ottica tracciata, a completamento del quadro dei principi rilevanti in materia dalle S.U. n. 11722/2010), essendosi la stessa limitata a contestare l'inesecuzione di opere nel suo fondo e l'assenza di beneficio specifico in favore del fondo stesso. Pertanto, il Giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi sopra illustrati, giacché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo dell'attrice era da reputarsi, comunque, presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano medesimo e della pacifica comprensione dell'immobile nel perimetro dell'intervento consortile.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, carente ed omessa motivazione sul fatto decisivo per la controversia costituito dalla circostanza gli immobili della ricorrente, non solo erano siti in territorio privo di opere di bonifica ma, per la loro ubicazione e conformazione, non erano neanche soggetti ad alcun rischio idraulico.

In particolare, secondo la ricorrente, la CTR non aveva considerato, in alcun modo, le osservazioni contenute nella relazione peritale di parte depositate in risposta alle conclusioni del perito nominato dal Consorzio dalle quali risultava fornita la prova contraria alla presunzione che la mera inclusione dell'immobile nel perimetro consortile comportasse un vantaggio per l'immobile.

2.1 Il motivo è infondato.

Innanzitutto va rilevato che non sussiste l'asserita omessa motivazione laddove il Giudice territoriale, con argomentazione logicamente corretta, ha sufficientemente motivato in ordine alla sussistenza in capo all'immobile di proprietà della ricorrente di un beneficio "conseguibile e conseguito" dato dalla circostanza del vantaggio allo stesso reso dalle opere di bonifica effettuate nel comprensorio territoriale di appartenenza, notoriamente interessato da "disastri idrogeologici ed ambientali" con l'ovvia conseguenza della sussistenza di un beneficio sì collettivo ma direttamente conseguibile da ogni immobile ricadente in quel "disastrato" territorio.

E ciò sarebbe sufficiente per il rigetto del motivo non avendo la ricorrente fornito nè chiesto di fornire, come da suo onere per quanto sopra detto, prova idonea a vincere la contraria presunzione.

Nè in senso contrario può darsi valore di "fatto decisivo" alle risultanze della consulenza tecnica di parte, allegata in secondo grado dalla ricorrente, e della quale la CTR non avrebbe tenuto conto e ciò per più ordini di ragioni. Detta relazione, infatti, (integralmente riportata in ricorso) non assume, invero, il carattere della decisività, in quanto la stessa costituisce pur sempre semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Ma, ancor prima, la valutazione della decisività delle circostanze rassegnate in detta relazione tecnica di parte è precluso dalla particolare configurazione della stessa in quanto contenente affermazioni dirette a confutare l'opposta consulenza di parte prodotta dal Consorzio (il cui contenuto non viene riportato in seno al ricorso) il cui esame si sostanzierebbe, per altro, in un inammissibile, in questa sede di legittimità, accertamento in fatto.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Non vi è pronuncia sulle spese in favore dell'intimato vittorioso che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2013